



Salvatore Virgilio Conte, presso il cui studio in XXX, via Bausan n. 20, ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio;

- - **F Raffaele**, nato a XXX il 6 novembre 1951, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Visone e domiciliato ai fini del presente giudizio in XXX, via Buccarelli n. 29, presso lo studio dell'avv. Valerio Zimatore.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2009, il giudice relatore Consigliere Domenico Guzzi; il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio, l'avv. Francesco Scalzi, l'avv. Alfredo Gualtieri, l'avv. Alfonso Fragomeni, l'avv. Virgilio Conte e l'avv. Franco Morena per delega dell'avv. L. Visone.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

## **F A T T O**

Con atto di citazione depositato il 18 aprile 2008, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti individuati in epigrafe per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di € 39.471,59 subito dal Comune di XXX.

Evidenzia il requirente che con deliberazione consiliare n. 390 del 31 ottobre 1983 veniva approvato dal Comune di XXX il progetto esecutivo per il rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di zona n. 4 denominato "Pistoia", per il cui finanziamento e per le spese relative agli espropri che si sarebbero dovuti effettuare veniva assunto un mutuo con la deliberazione consiliare n. 391 del 31 ottobre 1983.

Apportate alcune modifiche al piano particellare di esproprio con la successiva deliberazione consiliare n. 10 del 22 febbraio 1985, in data 29 luglio 1986 veniva assunto il provvedimento sindacale n. 26917 per l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dai lavori e l'8 settembre 1986 si redigeva il verbale di occupazione e di accertamento dello

stato di consistenza degli immobili da espropriare.

La durata stabilita per la legittima occupazione dei terreni era determinata in cinque anni decorrenti dal 29 luglio 1986, ma entro il termine di scadenza del 28 luglio 1991 non veniva adottato alcun provvedimento di esproprio con conseguente occupazione acquisitiva delle aree che nel frattempo erano state irreversibilmente trasformate.

Tra queste risultavano anche quelle di proprietà dei sigg.ri FF, che con atto di citazione del 18 febbraio 1983 convenivano in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di XXX per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito.

Con sentenza 2340 del 22 ottobre 2005, il giudice adito condannava l'ente a risarcire ai proprietari ablati la somma di euro 239.259,70 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La sentenza veniva però appellata dagli stessi sigg.ri FF nel tentativo di ottenere un più favorevole risarcimento del danno.

L'atto di appello veniva notificato al Comune il 27 ottobre 2006 e tuttavia, pur avendo resistito alla impugnazione e proposto a sua volta appello incidentale, con deliberazione consiliare n. 31 del 18 giugno 2007 l'amministrazione riconosceva il debito fuori bilancio emergente dalla sentenza n. 2340/2005.

Sostiene la Procura regionale che dai predetti fatti è scaturito un danno erariale di euro 39.471,59, pari agli oneri aggiuntivi sopportati dal Comune rispetto al valore delle aree illecitamente espropriate, un danno cagionato dagli odierni convenuti, che con condotta gravemente colposa avrebbero omesso di curare il perfezionamento della procedura espropriativa entro il termine quinquennale del 28 luglio 1991.

A tale fine la Procura regionale ha evidenziato la tipologia e la durata dell'ufficio ricoperto da ciascun convenuto e precisamente D Angelo, sindaco dal 28 ottobre 1985 al 4 maggio 1987; F Marcello, sindaco dal 6 agosto 1987 al 19 aprile 1993; L Medoro, assessore ai

lavori pubblici con delega dal 12 novembre 1985 al 30 marzo 1987; V Luigi, assessore ai lavori pubblici con delega dal 16 ottobre 1987 al 27 agosto 1989; C Giuseppe, assessore ai lavori pubblici dal 28 agosto 1990 al 29 giugno 1992 e F Raffaele, responsabile dell'Ufficio espropri del Comune di XXX dal 1986 al 1993.

Con memoria depositata il 20 luglio 2009 a firma dell'avv. Alfredo Gualtieri si è costituito il convenuto Medoro L.

Il difensore ha escluso che l'ordinamento stabilisse nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici specifiche competenze in materia di espropri, né può ritenersi che tali attribuzioni discendessero dalla delega conferita dal sindaco, trattandosi di una delega generica riguardante il ramo de lavori pubblici e senza alcun riferimento specifica alle espropriazioni.

Inoltre, richiamando precedenti giurisprudenziali di questa Sezione, il legale ha posto l'accento sul fatto che nel caso in esame il Comune interessato è un ente di notevoli dimensioni demografiche che al tempo dei fatti si avvaleva di una struttura burocratica dotata di adeguate professionalità anche nel campo dei procedimenti espropriativi, inoltre il L è cessato dall'incarico dopo appena otto mesi dalla ordinanza sindacale di occupazione, per cui a suo carico non potrebbe certo configurarsi l'elemento soggettivo della colpa grave; infine, quanto al danno, dopo aver posto in risalto la notevolissima durata del processo civile che da sola giustificerebbe l'esercizio del potere riduttivo, il legale ne ha contestato l'attualità posto che avverso la sentenza n. 2340/2005 è stato proposto appello, per cui, impregiudicata la principale richiesta di pieno proscioglimento, laddove la Sezione dovesse propendere per la attualità del danno, si dovrebbe quantomeno sospendere il processo in attesa che si pronunci il giudice di secondo grado.

Con una memoria depositata l'8 settembre 2009 e con il ministero dell'avv. Alfonso Fragomeni si è costituito il convenuto V Luigi.

Il legale, dopo aver posto l'accento sulla confusione nella quale sarebbe incorsa parte attrice circa il termine della procedura di occupazione e quello riguardante il procedimento espropriativo, ha sostenuto che la Procura regionale si è acriticamente rifatta a quanto deciso dal Tribunale di XXX con la sentenza. 2340/2005 ma considerare che, in contrasto con quanto previsto dall'art.13 della legge n. 2359/1865, la deliberazione consiliare n. 390/1983 di approvazione del progetto esecutivo non fissava i termini per la definizione dell'esproprio e conseguentemente il decreto sindacale n. 26917 del 28 luglio 1986 veniva adottato in carenza assoluta di potere.

Stando così le cose, non si potrebbe configurare alcuna responsabilità a carico del V per l'inosservanza di un termine che di fatto non era mai stato fissato.

Riguardo all'elemento soggettivo della colpa grave, il legale ha ricordato la situazione di estrema incertezza venutasi a creare a seguito della giurisprudenza costituzionale formatasi sugli espropri con le sentenze n. 223/1983, n. 244/1983 e n. 163/1994 e tale stato di cose non poteva non incidere sull'operato delle amministrazioni locali, all'interno delle quali, peraltro, gli assessori ai lavori pubblici non avrebbero avuto alcuna specifica attribuzione nella materia.

La competenza al riguardo era invece del responsabile tecnico, nei cui confronti il legale chiede in via pregiudiziale l'estensione della domanda risarcitoria.

Nei riguardi del V ha invece concluso con la richiesta di una pronuncia di pieno proscioglimento.

Con memoria depositata l'11 settembre 2009, cui ha fatto seguito una ulteriore nota depositata il 14 settembre 2009, si è costituito in giudizio il convenuto Angelo D con il patrocinio degli avv.ti Francesco Scalzi e Chiara Scalzi.

In rito, i difensori hanno chiesto al Collegio di accertare se sia stato o *“meno rispettato il termine per l'atto di citazione con riferimento ai termini di cui all'avviso a dedurre”*; sotto

altro profilo attinente alla violazione del diritto alla difesa, facendo presente che il termine previsto nel decreto presidenziale per il deposito delle memorie difensive scadeva il sabato 13 settembre 2009, giorno di chiusura della segreteria, e che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti soggiacciono alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, la parte ha eccepito l'illegittimità del procedimento *“posto che il termine assegnato cade appunto in periodo feriale e non è pertanto in radice operativo”*; nel merito, ha fatto presente che l'invito a dedurre è errato quanto alla data di scadenza del mandato, non l'11 ottobre 1987 come asserito dalla Procura regionale, ma il 4 maggio 1987, data delle dimissioni.

Conseguentemente non si può configurare nei confronti di un soggetto che è rimasto in carica per soli 8 mesi dalla occupazione di urgenza alcun apporto al danno erariale, tanto più ove si consideri che consistendo l'omissione nella mancata adozione del decreto di esproprio, ossia di un provvedimento complesso sotto il profilo procedimentale, detto decreto non poteva essere adottato in mancanza della iniziale dichiarazione di pubblica utilità, per cui la stessa occupazione, intervenuta in contrasto con l'art. 13 della legge n. 2359/1865, era stata effettuata in assoluta quanto insanabile carenza di potere.

Anche il convenuto C Giuseppe, che si è costituito con una memoria dell'avv. Salvatore Virgilio Conte depositata il 14 settembre 2009, fa riferimento alla iniziale omessa dichiarazione di pubblica utilità che sarebbe dovuta intervenire con la deliberazione consiliare n. 390/1983, un'omissione a cui non ha potuto porre alcun rimedio la successiva deliberazione consiliare n. 10 del 22 febbraio 1985.

Secondo il legale tale, carenza avrebbe dato origine ad una fattispecie di occupazione usurpativa e non appropriativa, escludendo così qualsiasi responsabilità in capo all'assessore ai lavori pubblici che, nell'esercizio delle sue funzioni, non avrebbe certo potuto adottare alcun provvedimento per sanare una fattispecie di fatto non suscettibile di perfezionamento.

Risulta quindi infondato l'atto di citazione nei confronti del C per mancanza dell'elemento causale e per inesistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Il convenuto Raffaele F si è costituito con una memoria depositata il 14 settembre 2009 e con il patrocinio dell'avv. Ludovico Visone.

Il legale, facendo riferimento all'art. 13 della legge n. 2359/1865 e all'art. 20 della legge n. 865/1971, ha innanzi tutto escluso qualsiasi tipo di competenza del responsabile del settore espropriazioni in ordine all'adozione del decreto finale e di tutti i relativi atti istruttori.

Il difensore ha inoltre contestato la domanda attrice perché priva di qualsiasi elemento di prova a sostegno della contestazione rivolta al F, non potendosi dirsi dimostrata la sua condotta omissiva sulla scorta del semplice riferimento al parametro normativo che si assume essere stato violato.

Conseguentemente sarebbe da escludere la sua responsabilità sia per carenza del nesso causale che per l'inesistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e quand'anche si dovesse ritenere fondata la domanda attrice, secondo il difensore il Collegio dovrebbe esercitare il suo potere-dovere di riduzione dell'addebito.

Nel corso dell'odierno dibattimento, il Pubblico Ministero, respinte tutte le eccezioni formulate dalle difese, si è soffermato sulla fissazione dei termini per l'esproprio, che sarebbero stati comunque determinati con la delibera consiliare n. 10 del 22 febbraio 1985, per cui la procedura avrebbe avuto regolare inizio con il decreto sindacale di occupazione ma senza tuttavia concludersi con un formale esproprio, la cui omissione vedrebbe responsabili gli odierni convenuti, a carico dei quali il P.M. ha ribadito tutte le contestazioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio.

L'avv. Francesco Scalzi ha preliminarmente illustrato l'eccezione di nullità e/o improcedibilità dell'intero procedimento introdotta con lo scritto difensivo del 14 settembre

2009, giacchè a suo dire sarebbe stato irrimediabilmente violato il diritto alla difesa del convenuto; nel merito ha ribadito quanto evidenziato con le memorie in atti e cioè che la durata in carica per soli 8 mesi del D esclude qualsiasi connotazione colposa nella condotta dallo stesso osservata, tanto più ove si considerino le caratteristiche dell'atto di esproprio, un provvedimento amministrativo istantaneo e non certo a formazione progressiva; quanto al danno, il difensore ha sostenuto che ad oggi non si sa ancora quanto il Comune dovrà pagare, per cui manca il requisito dell'attualità.

L'avv. Alfredo Gualtieri, dopo aver puntualizzato l'effettiva durata in carica del proprio assistito, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria di costituzione per ciò che riguarda la delega, ha in particolare richiamato l'attenzione del Collegio sui maggiori oneri dovuti all'abnorme durata del processo civile e soprattutto alla mancanza di attualità che connota il danno, ciò a causa del giudizio di appello intentato dai proprietari che vede il Comune di XXX a sua volta resistente con un atto di appello incidentale.

L'avv. Alfonso Fragomeni si è soffermato sulla disciplina degli espropri contenuta nella legge regionale n. 18/1983, dalla quale a suo dire non deriverebbe alcun onere nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici, tanto più ove si consideri che la delega al ramo è stata conferita dal sindaco in ossequio a quanto previsto dall'art. 67 del R.D. n. 297/1911, che certo non contiene alcun riferimento agli espropri né avrebbe potuto contenerlo visto che dalla legge regionale derivano competenze esclusivamente in capo alla figura del sindaco e dunque non suscettibili di delega.

L'avv. Salvatore Virgilio Conte si è integralmente riportato alle difese in atti.

L'avv. Franco Morena ha evidenziato che il convenuto F aveva assunto la responsabilità dell'ufficio espropri nel 1983, ma nel 1987 era stato del tutto esautorato di competenze in quanto alle procedure espropriative riguardanti il piano di attuazione era stato adibito il geometra Minniti; quanto al danno, anche l'avv. Morena ha sostenuto la mancanza di

attualità.

Dichiarato chiuso il dibattimento, la causa è stata ritenuta per la decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

I. In rito vanno pregiudizialmente esaminate le questioni sollevate dal convenuto Angelo D.

Come evidenziato in narrativa, con la “memoria aggiunta” depositata il 14 settembre 2009 a firma dell’avv. Francesco Scalzi, l’interessato ha sia fatto riferimento all’inosservanza del termine di 120 giorni previsto per la emissione dell’atto di citazione dall’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, sia al fatto di non aver potuto depositare la memoria entro il termine fissato con apposito decreto presidenziale, sabato 13 settembre 2009, essendo chiusi al pubblico tutti gli uffici della Sezione; ancora, ha eccepito la violazione del diritto alla difesa in giudizio, in quanto il termine assegnato per la costituzione delle parti era compreso nel periodo di sospensione feriale delle attività processuali.

I.1 Riguardo alla prima questione, va anzi tutto osservato che con la locuzione “*emissione della citazione*” prevista dalla predetta legge n. 19/1994 non si intende la notifica (Corte conti SS.RR. 4 giugno 1998 n. 18/QM) bensì il deposito del relativo atto “*nella Segreteria della Sezione, poiché è da questo momento che non risulta più nella sfera di disponibilità del PM, non rilevando a tal riguardo il momento della notifica*” e se oltre a ciò si considera che il termine di 120 giorni - il cui esordio coincide con la scadenza di quello assegnato per la presentazione delle controdeduzioni difensive all’invito a dedurre - decorre dalla data dell’ultima notifica quando, come nel caso di specie, l’invito attiene a più invitati (Sezione Riunite sent. n. 1/2005/QM del 25 marzo 2005), si deve necessariamente concludere per l’infondatezza della deduzione, in quanto tra gli odierni convenuti l’ultima

notificazione in ordine di tempo dell'invito è stata effettuata il 3 marzo 2008 nei confronti del sig. F Raffaele e poiché il **termine** assegnato per contro dedurre era di trenta **giorni**, il **termine** di **120** giorni per l'emissione della citazione è iniziato a decorrere il 2 aprile 2008, ma appena sedici giorni dopo, vale a dire il 18 aprile, la citazione è stata depositata presso la segreteria di questa Sezione.

**I.2** Quanto alla seconda questione introdotta dal D riguardante la violazione del diritto alla difesa dovuta alla impossibilità di depositare la "memoria aggiunta" entro il termine assegnato del 13 settembre 2009, giorno di chiusura della cancelleria, il Collegio si limita ad osservare, in disparte il fatto che nessuna eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dello scritto difensivo è stata al riguardo sollevata dalla Procura regionale, che il 13 settembre 2009 non cadeva di sabato come erroneamente asserito dal deducente, ma di domenica e, come dimostra la data del 14 settembre 2009 apposta dalla cancelleria sulla memoria difensiva, l'interessato si è senz'altro avvalso di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 155 c.p.c., avendo potuto infatti depositare in maniera assolutamente rituale il proprio scritto difensivo nel primo giorno successivo utile a quello festivo.

Come detto, il convenuto ha sostenuto la violazione del diritto alla difesa sotto altro profilo e cioè per il fatto che il termine previsto per il deposito degli atti in cancelleria era compreso nel periodo di sospensione feriale.

Il Collegio non può condividere tale assunto.

Al riguardo giova rammentare quanto sia pure incidentalmente hanno affermato le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con la sentenza n. 15/99/QM del 27 maggio 1999 e cioè che l'inosservanza del termine assegnato dal Presidente della Sezione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, non essendo perentorio, non è espressamente sanzionata da alcuna disposizione di legge specifica al rito contabile, non

potendo nemmeno trovare applicazione l'art. 190 del c.p.c. per effetto del cosiddetto rinvio dinamico contenuto nell'art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, in quanto se nel processo civile la perentorietà dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ha ragione d'essere per via della scissione tra la fase istruttoria di competenza di un giudice a composizione monocratica e quella decisoria in cui l'organo giudicante ha natura collegiale, e trova la sua *ratio* nell'esigenza che la posizione delle parti, già delineatasi nel corso dell'istruttoria, sia definitivamente delimitata dinanzi al collegio senza cioè che sia loro consentito di introdurre nuovi elementi di valutazione oltre il termine assegnato per il deposito delle memorie difensive, non altrettanto può osservarsi riguardo al rito contabile, in cui la mancanza di una fase procedimentale istruttoria fa sì che *“le memorie non costituiscono che un complesso di argomentazioni difensive, prive di qualche rilievo delimitativo del processo”* (sent. 15/99/QM).

A tutto ciò aggiungasi che quand'anche si volesse attribuire natura perentoria e conseguenti effetti decadenziali al termine in questione, va ricordato quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 742/1969 e cioè che *“ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo”*, ma per quanto in particolare riguarda l'odierno giudizio, osserva il Collegio che nel periodo di sospensione feriale era compresa la sola scadenza del termine assegnato per il deposito degli atti mentre il suo inizio, da ritenere logicamente coincidente con la notificazione della citazione, essendo quello il momento in cui il D ha acquisito conoscenza delle contestazioni ed è stato quindi in grado di approntare le proprie difese, risale al 3 novembre 2008 (data della notifica), dunque ben prima che iniziasse il periodo di sospensione feriale previsto per il corrente anno.

**II.** Risolte le questioni pregiudiziali, il Collegio può esaminare il merito dell'odierna *causa*

*petendi* che, come chiaramente illustrato, attiene all'annosa problematica del danno erariale riconducibile alla irreversibile trasformazione dei suoli privati mediante l'esecuzione di opere pubbliche in assenza di una legittima procedura espropriativa.

Si è puntualmente dato conto nel corso dell'esposizione in fatto di come le difese dei convenuti abbiano messo in risalto l'assoluta carenza di potere che avrebbe connotato la condotta del Comune in ordine alla vicenda che ne occupa, carenza dovuta alla mancata previsione nella delibera consiliare n. 390/1983 di approvazione del progetto dei termini per l'esproprio, col che sarebbe stata insanabilmente violata la disposizione di cui all'art. 13 della legge n. 2359/1865, anche perché, secondo i deducenti, nessuna regolarizzazione sarebbe potuta derivare dal fatto che i termini dell'esproprio sono stati successivamente fissati con altra deliberazione Consiglio comunale, precisamente la n.10 del 22 febbraio 1985.

Conseguentemente, a causa di tale insanabile omissione, il Comune di XXX avrebbe dato luogo ad una occupazione usurpativa e non, come erroneamente ritenuto dalla Procura regionale, acquisitiva.

Il fine di tale distinzione ben si spiega con la conseguente tesi difensiva propugnata dagli interessati e cioè che non si potrebbe configurare alcuna condotta omissiva, men che meno connotata da colpa grave, nei confronti di un amministratore che giammai avrebbe potuto adottare un atto di esproprio nel quadro di una procedura affetta da nullità insanabile.

Oltre a tale profilo di merito, che principalmente attiene alla connotazione soggettiva delle diverse posizioni, la vicenda all'esame presenta un altro aspetto fermamente contestato dalle difese degli interessati, vale a dire quello della attualità del danno dedotto in giudizio e poiché tale elemento rappresenta per consolidata quanto notoria giurisprudenza contabile un imprescindibile presupposto di legittimità della domanda attorea, il Collegio

non può che occuparsene in via prioritaria rispetto ad ogni altro profilo della responsabilità configurata a carico degli odierni convenuti.

A tal proposito giova in generale rammentare che il danno erariale, quale oggettivo elemento di differenziazione tra la responsabilità amministrativa e quella di tipo sanzionatorio, deve sussistere al momento della proposizione della domanda nella sua triplice veste data dalla effettività, concretezza ed attualità.

In questa ottica, è bene altresì ricordare che nei casi di danno diretto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno puntualizzato (cfr. sent. n. 7/QM/2000 del 24 maggio 2000 ed anche sent. n. 5/QM/2007 del 19 luglio 2007) che *“la diminuzione del patrimonio, nel quale consiste l’evento dannoso, assume i caratteri della concretezza e dell’attualità solo con l’effettivo pagamento”*; mentre quando la controversia attiene ad un danno indiretto, il medesimo organo, nel pronunciarsi su una questione di massima riguardante il *dies a quo* della prescrizione quinquennale del credito erariale, ha affermato il principio che *“nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell’amministrazione (il cui soggetto ha danneggiato il terzo).....diviene certo liquido ed esigibile il debito dell’amministrazione pubblica nei confronti del terzo danneggiato”*, col che *“il pagamento del debito costituisce comportamento dovuto da parte dell’ente pubblico, il quale non può sottrarsi se non commettendo un illecito”*, giacchè il debito è entrato *“come elemento negativo nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento”* (cfr. Sezioni Riunite sent. n. 3/QM/2003 del 15 gennaio 2004).

Come si può agevolmente constatare, nel caso di danno indiretto qual è appunto quello derivante da una sentenza civile di condanna dell’amministrazione in favore di un terzo danneggiato, la *deminutio patrimonii*, ovvero il momento del depauperamento delle finanze delle finanze pubbliche, viene fatto coincidere non con l’effettivo pagamento del debito, ma con il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale che ne fissa

l'obbligazione.

Alla luce di tali principi, peraltro già condivisi da questa Sezione in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria (*ex plurimis* sent. n. 497 e n. 415 entrambe del 14 luglio 2009), può senz'altro affermarsi che il danno erariale indiretto esiste ed è attuale se al momento della proposizione della domanda la sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento in favore del terzo sia passata in giudicato.

Tornando al caso che in esame, in cui il Comune di XXX ha riconosciuto il debito fuori bilancio emergente dalla sentenza 2340/2005 con la deliberazione consiliare n. 31 del 18 giugno 2007, occorre dare conto del fatto che tale sentenza non risulta ancora passata in giudicato.

Infatti, allo stato pende dinanzi alla Corte di Appello di XXX il giudizio sulla sua impugnazione interposta dai sigg.ri FF (proprietari ablati) con atto notificato al Comune il 27 ottobre 2006.

Avverso detta impugnazione l'amministrazione comunale ha resistito con deliberazione della Giunta n. 497 del 30 novembre 2006, con la quale ha a sua volta proposto appello incidentale a carico della sentenza di prime cure.

Dalla documentazione in atti risulta per vero che con atto di precetto del 6 dicembre 2006, i proprietari hanno intimato il pagamento del debito riconosciuto dal Tribunale di XXX, ma in atti non è dato sapere se tale intimazione abbia avuto esito.

La notazione riguardante il pagamento, pur doverosa per completezza espositiva, non è però da ritenersi influente ai fini del decidere, in quanto, coerentemente con le osservazioni in precedenza formulate, ciò che conta è il fatto che la sentenza n.2340/2005 del Tribunale di XXX, sulle cui statuizioni si è basata la Procura regionale per formulare il libello introduttivo dell'odierno giudizio, non era passata in giudicato al momento della proposizione della domanda, il che esclude l'attualità del danno

configurato in citazione.

Né può ritenersi diversamente per il fatto che il 22 febbraio 2007 il giudice dell'esecuzione ha disposto in favore dei FF l'assegnazione degli occorrenti fondi presso la tesoreria comunale, o, ancora, perchè il Comune ha proceduto al riconoscimento del debito.

Infatti, nei casi di condanna al pagamento di somme in favore di terzi, l'ente locale deve procedere al riconoscimento del cosiddetto debito fuori bilancio in ossequio a quanto disposto dall'art. 194, comma 1, lett. A, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Trattasi di una norma finalizzata a garantire la copertura finanziaria dei debiti di natura giudiziale che in quanto liquidati con sentenza non possono godere di alcuna originaria previsione di bilancio, da qui, appunto, la loro natura di "debito fuori bilancio" e la conseguente necessità della loro iscrizione nel bilancio stesso al fine del correlativo impegno contabile e del successivo pagamento.

Il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta, pertanto, un adempimento necessario a cui il Comune non può sottrarsi, ma dovendosi a tal fine procedere con un provvedimento amministrativo (delibera consiliare), va da sé che al riconoscimento del debito così effettuato non può riconoscersi alcuna valenza in ordine alla definitività del sottostante rapporto giuridico quando, come nel caso di specie, l'ente ha proceduto all'adempimento in forza di una sentenza di primo grado che seppur esecutiva non è però passata in giudicato, con la conseguenza che il debito così come accertato in via amministrativa possa essere successivamente e definitivamente modificato per intervento del giudice.

In altri termini, non può ritenersi attuale un danno alle finanze pubbliche sol perchè l'amministrazione comunale ha riconosciuto il debito a cui il danno si ricollega, tanto più quando detto debito è stato giudizialmente accertato con una pronuncia che non può però ancora fare stato in via definitiva.

Lo stesso ordine di considerazioni vale con riferimento all'altra notazione poc'anzi formulata, quella cioè riguardante l'emissione di un provvedimento di assegnazione di fondi presso il Tesoriere, giacchè pur potendo ben darsi che il credito dei sigg.ri FF abbia trovato per questa via concreto soddisfacimento, Il Collegio si è formato il convincimento che da tale circostanza non possa discendere l'attualità del danno erariale.

A tal proposito va coerentemente richiamata la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con la sentenza n. 3/QM/2003, per le quali il pagamento del credito vantato dal terzo danneggiato acquisisce un'importanza del tutto residuale rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha fatto nascere il debito, giacchè la definitività del rapporto giuridico si consegue con definitività della regola di diritto stabilita dal giudice ovvero con il passaggio in giudicato della sua decisione e non con il pagamento, anche se avvenuto a seguito di un provvedimento giudiziale di assegnazione fondi presso la tesoreria comunale, essendo a questa stregua evidentemente interna il carattere del pagamento così effettuale e come tale suscettibile di essere modificato.

In concreto, dunque, pur essendosi proceduto al soddisfacimento del debito in osservanza di una sentenza di primo grado dotata di efficacia esecutiva ma non ancora passata in giudicato, non si può per ciò solo ritenere intangibile il rapporto di credito-debito, giacchè non può seriamente contestarsi che qualora i successivi gradi di giurisdizione modificassero i termini del credito precedentemente riconosciuto, il debitore che nel frattempo ha già pagato sarà senz'altro titolato a ripetere il pagamento medesimo almeno per la parte da ritenersi indebita in base al giudicato successivamente formatosi.

Sotto altro profilo è da osservarsi che la non definitività della sentenza civile, sebbene privi del carattere di attualità il danno oggetto dell'odierna citazione, di certo non pregiudica l'eventuale difesa dell'erario comunale qualora dovesse profilarsi un pregiudizio patrimoniale alla luce del del giudicato, ben potendo da quel momento (e per i

successivi cinque anni di prescrizione) la Procura regionale agire nei confronti degli eventuali responsabili del danno indiretto.

In conclusione la pretesa risarcitoria formulata a carico degli amministratori e del responsabile ufficio espropri del Comune di XXX deve essere respinta per mancanza di un danno attuale.

Il carattere assorbente di tale conclusione rende del tutto superflua ogni ulteriore deliberazione sugli altri profili della controversia.

Il regolamento delle spese nei confronti di coloro che, costituiti, nel merito vanno dichiarati esenti da responsabilità viene così disciplinato: euro 1059,96 in favore del sig. D Angelo, euro 1030,72 in favore del sig. L Medoro, euro 1133,06 in favore del sig. V Luigi, euro 1001,48 in favore del sig. C Giuseppe ed euro 986,86 in favore del sig. F Raffaele.

***P . Q. M***

La Sezione, definitivamente pronunciando,

**RESPINGE** l'atto di citazione nei confronti dei sigg.ri **D Angelo, F Marcello, L Medoro, V Luigi, C Giuseppe e F Raffaele**, in favore dei quali le spese legali vengono liquidate come in parte motiva.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in XXX nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009

***IL GIUDICE ESTENSORE***

***f.to Domenico Guzzi***

***IL PRESIDENTE***

**f.to Maria Teresa Arganelli**

Depositata il 24/11/2009

IL DIRIGENTE

**IL Direttore della Segreteria  
f.to Mario Presentino**

